

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO DISCOVER LIGURIA."

ARTICOLO 2

Sede

Il consorzio ha sede in Genova.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non richiede modifica statutaria e puo' essere deliberato dall' assemblea ordinaria con delibera pubblicata, a cura del Legale Rappresentante pro tempore, presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

Durata

La durata del consorzio e' stabilita fino alla data del 31.12.2050

Con deliberazione dell'Assemblea la durata potrà essere prorogata, sempre a tempo determinato.

ARTICOLO 4

Fondo Consortile

Il consorzio dispone di un fondo consortile costituito dai contributi dei consorziati la cui entità e' fissata inizialmente in Euro 1000 per ciascun consorziato, cosi' come dettagliato nell'atto costitutivo.

La misura delle quote di contributo al fondo consortile da parte dei nuovi consorziati e' determinata in sede di ammissione a norma dell'articolo 10.

In ogni caso, la misura dei suddetti contributi non potrà eccedere Euro 1000 per ciascun consorziato, fatto salvo un eventuale incremento deliberato dall'assemblea straordinaria dei consorziati.

Eventuali maggiorazioni o incrementi del contributo dovuto dai consorziati in sede di ammissione, ovvero eventuali incrementi dei contributi da parte dei consorziati che hanno partecipato all'atto costitutivo, verranno imputati a fondo sovrapprezzo o riserve, senza incidenza in incremento sulla misura del contributo diretto al fondo consortile e, conseguentemente, sulla determinazione del quorum deliberativo assembleare.

I Consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile dovranno effettuare i versamenti necessari per le esigenze di gestione del consorzio, nei termini stabiliti dal consiglio direttivo in conformita' ai Bilanci di previsione approvati a norma del presente statuto.

Le proporzioni di contributo diretto al fondo consortile verranno rispettate anche in sede di ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione del consorzio ovvero in sede di restituzione delle quote di fondo consortile in caso di recesso, esclusione o mancata approvazione del trasferimento delle quote.

ARTICOLO 5

Oggetto Consortile

Il Consorzio non ha scopi di lucro e si propone:

di promuovere l'entroterra Ligure, anche in integrazione con la costa, nonché di promuovere la filiera delle produzioni locali enogastronomiche, artigianali, agricole e commerciali e di favorire la commercializzazione dell'offerta turistica di detti territori in Italia e all'estero, con particolare attenzione ai servizi per le imprese, nel quadro di un turismo sostenibile.

I consorziati potranno fornire, anche in proprio, servizi e consulenze funzionali alla gestione del consorzio e allo sviluppo delle attività economiche del territorio interessato.

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati il consorzio si propone di:

- eseguire una mappatura delle attività d'impresa e di servizi esistenti sul territorio
- mettere in rete l'offerta di servizi, dell'ospitalità, enogastronomici, commerciali, artigianali, ambientali, sportivi, ludici, storico-culturali esistenti sul territorio

- realizzare pacchetti turistici, anche personalizzati, attraverso la predisposizione di itinerari e servizi tradizionali e innovativi
- incentivare l'integrazione di nuovi servizi e la riqualificazione degli esistenti sul territorio
- promuovere l'utilizzo di sistemi e tecnologie ecosostenibili e biocompatibili con particolare attenzione ai temi del risparmio delle risorse e utilizzo di energie rinnovabili
- promuovere l'adesione a marchi di qualità e incentivarne di nuovi
- incentivare la riqualificazione professionale degli addetti ai servizi e/o la formazione di nuove figure professionali
- partecipare a promozioni organizzate da Enti Pubblici in Italia e all'Estero, anche con il coinvolgimento delle aziende di servizi e di produzioni locali - commerciali - artigianali e agricole esistenti sul territorio
- partecipare in proprio o per conto delle imprese del territorio, in Italia e all'Estero, a manifestazioni specializzate nella promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, nonché assumere iniziative diverse finalizzate alla promozione e commercializzazione della stessa
- raccogliere, elaborare e comunicare dati, notizie ed elementi utili alla promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, al servizio delle imprese del territorio.
- curare l'impiego delle risorse disponibili, destinate a finanziare le iniziative di cui agli scopi del consorzio, ivi compresi eventuali contributi finanziari derivanti da parte pubblica.

Per il raggiungimento degli scopi, il Consorzio potrà inoltre svolgere tutte le altre iniziative ritenute necessarie e opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, anche attraverso partecipazioni di maggioranza o di minoranza, in altre entità collettive i cui scopi vengano ritenuti compatibili con quelli del presente oggetto sociale; operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie e la partecipazione e la promozione di sistemi a rete a carattere nazionale.

ARTICOLO 6

Requisiti di Ammissione

Il numero dei consorziati e' illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio tutte le imprese, persone fisiche e/o giuridiche e/o società, associazioni, consorzi, enti in genere studi e associazioni professionali, associazioni di categoria operanti nei settori di interesse del consorzio, e ove consentito dalle vigenti Leggi enti pubblici interessati alle finalità del Consorzio.

L'ammissione al Consorzio deve essere richiesta con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità'.

Essa dovrà, inoltre, contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo ove la stessa viene svolta.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione ma l'efficacia di detta delibera e' subordinata alla delibera autorizzativa dell'assemblea generale dei consorziati da assumersi con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente Statuto.

La delibera di ammissione determinerà':

- la misura di contribuzione al fondo del nuovo consorzio, tenendo conto degli investimenti effettuati e, più in generale, del valore del patrimonio netto del Consorzio non computandosi in esso alcuna parte a titolo di avviamento;
- l'entità dell'aumento del fondo consortile che sarà sottoscritto dal nuovo consorzio;

La delibera che respinge la domanda di ammissione non e' soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

ARTICOLO 7

Obblighi dei Consorziati.

Ciascun Consorziato e' obbligato ad eseguire i versamenti al fondo consortile quali saranno determinati in sede di accettazione della sua domanda di ammissione.

Ogni Consorziato si impegna inoltre a cooperare per il raggiungimento degli scopi consortili, prestando la massima collaborazione che a tal fine gli venisse richiesta dagli organi del consorzio.

ARTICOLO 8

Recesso ed Esclusione

Il Consorziato puo' in qualsiasi momento recedere dal Consorzio dandone preavviso di almeno sessanta giorni con lettera raccomandata inviata presso la sede del consorzio.

In ogni caso il consorziato receduto sara' tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti del consorzio o, per il tramite del consorzio, di terzi, quand'anche l'esecuzione di impegni, contratti o programmi di cui il consorziato receduto sia parte non abbia termine alla data di efficacia del recesso.

In pendenza dell'esecuzione di obbligazioni oltre la data di efficacia del recesso, il consorziato receduto non fara' piu' parte della compagine consortile e non partecipera' alle decisioni degli organi deliberativi ne' ai costi di gestione del medesimo se non per la misura strettamente inerente il completamento delle commesse verso le quali continui ad essere obbligato.

L'esclusione e' deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto, anche uno solo dei requisiti richiesti dallo Statuto per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, o per suo conto, o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto o dell'eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai consorziati o che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Tale deliberazione dovra' essere assunta con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente Statuto ed ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi non si terra' conto del socio di cui si tratta l'esclusione.

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentrera' nel contratto di Consorzio a condizione che:

1. sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento per l'ammissione al Consorzio;
2. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con le formalita' di cui all'art.6 del presente Statuto da prendersi entro trenta giorni dal trasferimento.

Analogamente in caso di incorporazione di societa' consorziata o di mutamento per effetto di atto inter vivos del controllo di societa' consorziata, si fara' luogo ad esclusione della societa' consorziata a meno che non ricorrano i requisiti e la deliberazione favorevole di cui ai punti precedenti.

I Consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Al consorziato receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa sara' rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonche' la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa la quota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista la sua responsabilità.

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei consorziati a cura del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni successivi alla deliberazione.

Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto.

Ciascun consorziato è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di eventuali variazioni che a norma del presente articolo possano determinarne l'esclusione, secondo le modalità di dettaglio precisate nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 9

Regolamento Interno

Le modalità di attuazione dell'oggetto consortile, il funzionamento del Consorzio, i rapporti tra questo e le imprese Socie e tra queste ultime, le modalità di affidamento dei lavori nonché quella da seguire nei casi di revoca e di affidamento ai Soci diversi, potranno essere disciplinate dal Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10

Diritti e doveri dei Consorziati

Ogni consorziato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta.

Lo stesso, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

ARTICOLO 11

Contributo dei consorziati.

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un preventivo di gestione da approvarsi entro il 31 Dicembre di ciascun anno da parte dell'Assemblea dei Consorziati. Ogni Consorziato dovrà inoltre rimborsare le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

I costi di gestione saranno suddivisi tra i consorziati in base alle reciproche quote di partecipazione al fondo consortile.

ARTICOLO 12

Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

1. l'Assemblea Generale dei Consorziati;
2. il Consiglio Di Amministrazione;
3. Il Presidente

ARTICOLO 13

L'Assemblea

L'Assemblea e' costituita dai Consorziati e ognuno di essi ha diritto di voto, a condizione che abbia completamente versato i contributi e le penalita' dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attivita' e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente contratto alla sua competenza.

ARTICOLO 14

Convocazione e quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria

L'assemblea e' convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione sara' fatta, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovra' contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgera' la riunione. La seconda convocazione potra' essere fissata nello stesso giorno ad ora successiva. In caso di urgenza la comunicazione potra' essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, da altra persona all'uopo delegata.

Il Presidente e' assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni Consorziato puo' delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato puo' avere piu' di una delega.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni euro di fondo consortile posseduto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validita' delle sue deliberazioni, e' necessario che sia presente o rappresentata almeno la maggioranza del Fondo Consortile.

L'Assemblea in seconda convocazione deliberera' validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Tutti i quorum costitutivi e deliberativi sono calcolati con riferimento alla quota di partecipazione al fondo consortile.

Le deliberazioni dell' Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

ARTICOLO 15

Convocazioni e quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria e' convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto del Consorzio, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto cio' che e' demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Puo' validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del fondo consortile e, in seconda convocazione, la meta'. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. Tutti i quorum costitutivi e deliberativi sono calcolati con riferimento alla quota di partecipazione al fondo consortile.

La verbalizzazione delle relative delibere deve essere curata da un Notaio

ARTICOLO 16

Consiglio di Amministrazione - Deleghe - Cooptazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di membri effettivi compreso il Presidente variabile da sei a undici in base alle decisioni dell'assemblea dei consorziati.

Dovranno in ogni caso essere nominati nel Consiglio almeno un rappresentante delle imprese operanti nel settore del marketing turistico, un rappresentante delle agenzie viaggi associate, uno delle agenzie di comunicazione operanti nel settore della promozione turistica, uno degli studi specializzati nella qualità ambientale e nell'ecosostenibilità delle strutture turistiche, uno della associazione di categoria degli operatori turistici ed uno della associazione di categoria delle produzioni agricole e dell'agriturismo, ciò per garantire l'effettivo conseguimento degli scopi consortili.

La designazione di membri in seno al Consiglio di Amministrazione non comporta di per se' assunzione di responsabilita' diretta del consorzio designante in merito alle obbligazioni assunte dal Consorzio

Il Presidente, se non eletto dall'Assemblea, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente compete la firma e la legale rappresentanza del Consiglio; egli può delegare un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Consigliere delegato, le veci del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare ad altro consigliere la controfirma degli ordini di pagamento nonché la firma della corrispondenza e degli atti di Consiglio.

Le deleghe debbono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Nel caso sia necessario sostituire i componenti del Consiglio medesimo per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, il Consiglio di Amministrazione nominerà per la durata in carica residua un nuovo componente, tenuto conto della categoria di appartenenza.

La cooptazione ha effetto immediato.

ARTICOLO 17

Convocazione - Riunione - Quorum deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ove ha sede il Consorzio Discover Liguria.

Esso è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre; può riunirsi altresì, su convocazione firmata da tre consiglieri.

1. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante comunicazione scritta o e-mail almeno tre giorni prima della riunione ai componenti del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo dagli stessi fornito al Presidente.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento, anche in tele o video conferenza, della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica compreso il Presidente.

4. La seduta convocata senza l'osservanza delle formalità sopra riportate è valida se sono presenti, anche in video o tele conferenza, tutti i consiglieri effettivi, ciascuno dei quali può chiedere il rinvio della trattazione di uno o più argomenti.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per constatare che questo sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti. I Consiglieri astenuti, pur considerati per il

numero legale della seduta, non si considerano votanti. Ciascun componente ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

7. Le deliberazioni si adottano per appello nominale per alzata di mano.

8. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i membri effettivi.

9. Le funzioni di segretario vengono svolte da un membro dello stesso Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Presidente.

10. Il segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

11. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere riconosciuti compensi, gettoni di presenza o indennità con apposita delibera dell'assemblea dei consorziati in conformità alle norme di legge in vigore.

ARTICOLO 18

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; compete altresì l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini consortili in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea consortile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) predispone i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'azienda consortile;

b) predispone il piano - programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni secondo gli indirizzi determinati dall'assemblea, piano contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando tra l'altro:

a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;

b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento

c) le iniziative di marketing e di relazioni esterne;

d) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

Il piano programma deve essere aggiornato oppure confermato annualmente in occasione della presentazione dei bilanci;

c) predispone, entro le scadenze stabilite nel presente statuto, il bilancio preventivo annuale, e delibera le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;

d) predispone il bilancio d'esercizio;

e) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni a lungo e medio termine;

f) accetta o respinge, senza necessità di motivazione, le domande di adesione al consorzio, determinando contestualmente il numero di quote sottoscrivibili dal nuovo consorziato;

g) approva le tariffe dei servizi erogati dall'azienda consortile e le condizioni di fornitura; approva i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti;

h) autorizza il Presidente a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio;

i) presenta all'Assemblea Consortile le eventuali proposte di modifica del presente statuto.

ARTICOLO 19

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente mantiene i rapporti con i consorziati, con le autorità locali, regionali, statali e europee; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consortile.

Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
- b) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) riferisce, direttamente o per iscritto, all'Assemblea consortile sull'andamento della gestione del consorzio segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali degli enti locali;
- e) attua le iniziative di marketing e commercializzazione dei prodotti/servizi deliberate dal consorzio;
- f) controfirma gli ordinativi di pagamento;
- g) firma la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali.
- h) Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dall'assunzione.

ARTICOLO 20 Bilancio preventivo

Il Consiglio di Amministrazione predispose, entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci all'uopo convocata entro l'anno in corso.

Ad esso dovranno essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) la relazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21) Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal primo Gennaio al trentuno di Dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio si compone del conto economico =